



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **29** del **12-06-2012**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMP

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 16:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| CORBUCCI FRANCO | P | ANNIBALI MARCO | P |
| MEHELLI LINO | P | PAGNONI GIOVANNI | P |
| FEDRIGUCCI GIAN FRANCO | P | BARTOLUCCI RANIERO | P |
| RUGGERI ALBERTO | P | GAMBINI MAURIZIO | P |
| SERAFINI ALCEO | P | PAGANELLI SANDRO | P |
| SCARAMUCCI FEDERICO | P | GUIDI MASSIMO | P |
| DE ANGELI EMANUELE | P | BONELLI ALFREDO | P |
| FELICI ENZO | P | FOSCHI ELISABETTA | A |
| SESTILI PIERO | P | CIAMPI LUCIA | A |
| ANDREANI FRANCESCO | P | SILVESTRINI LUCA | A |
| SALVETTI SUSANNA | P | | |

Risultano pertanto presenti n. 18 e assenti n. 3 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza il Signor MEHELLI LINO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

SCARAMUCCI FEDERICO
BARTOLUCCI RANIERO
GAMBINI MAURIZIO

In continuazione di seduta - n. 5 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, già illustrato all'assemblea dall'Assessore Muci al punto n. 4 dell'ordine del giorno, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Bonelli e Guidi, l'Assessore Muci e il Dirigente del Settore Affari Interni, Cultura e Turismo Avv. Brincivalli; i relativi interventi vengono registrati su nastro magnetico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto altresì il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I. al quale il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto, infine, il D.L. n.16 del 02 marzo 2012 convertito dalla Legge n.44 del 26 aprile 2012;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale, a: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate,

purché approvati entro i termini di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto a tal fine il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria riportato in calce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, che, composto di n. 17 (diciassette) articoli, viene riportato in calce al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 3) di determinare le aliquote, con successiva e apposita deliberazione;
- 4) di provvedere ad inviare copia conforme della presente deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/'97 e comunque entro trenta giorni dalla

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., trattandosi di atto regolamentare propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISMO
SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.P.)

INDICE

| | | |
|--------|---|---|
| Art. 1 | - | OGGETTO |
| Art. 2 | - | BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO O IN CORSO DI COSTRUZIONE O IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE |
| Art. 3 | - | BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI |
| Art. 4 | - | DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE |
| Art. 5 | - | DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI |

| | | |
|---------|---|---|
| Art. 6 | - | ABITAZIONE PRINCIPALE |
| Art. 7 | - | DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE ASSEGNATARIO |
| Art. 8 | - | UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE |
| Art. 9 | - | PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |
| Art. 10 | - | IMMOBILI COMPRESI NEL FALLIMENTO O NELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA |
| Art. 11 | - | AGEVOLAZIONI |
| Art. 12 | - | ESENZIONI |
| Art. 13 | - | VERSAMENTI |
| Art. 14 | - | RIMBORSI |
| Art. 15 | - | RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI |
| Art. 16 | - | ACCERTAMENTO CON ADESIONE |
| Art. 17 | - | ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO |

Art. 1 **OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011, in quanto compatibili, dall'art.13 del D.L. 201/2011 con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione n.214 del 22/12/2011, dall'art. 4 del D.L. 16/2012 con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione n. 44 del 26/04/2012 e dal D.Lgs. 504/92 in quanto richiamato.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

**BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO O IN CORSO
DI COSTRUZIONE O IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE**

Art. 13, commi 3 e 4 del D.L. 201/11 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art.3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art.13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata terminata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la superficie della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.
3. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di demolizione o recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.504/1992: viene individuata come area fabbricabile oggetto di imposizione la quota dell'intera area sulla quale insiste il fabbricato, comprensiva dell'area di pertinenza, data dal rapporto tra la superficie delle unità immobiliari soggette a recupero e quella dell'intero fabbricato.

Art. 3

**BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI
INAGIBILI/INABITABILI**

Art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, convertito dalla L.214/2011

Art. 4, comma 5 lett. b) sub a e b del D.L. 16/2012, convertito dalla L. 44/2012

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' art. 10 D.Lgs n. 42/2004;
 - per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000. In tal caso il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

2. La riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a) o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b).

Art. 4

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

Art. 2, lettera b) del D.Lgs. n.504/92

Art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 modificato dall'art. 4,c.5 lett.a) del D.L. 16/2012

1. Ai sensi dell'art. 2, lettera b) del D.Lgs. n.504/92, per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sia se persone fisiche che società, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, e all'allevamento di animali.

Art. 5

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

Art. 13, comma 3 del D.L. 201/11 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione come stabilito dall'art.5 comma 5 del D.Lgs. n.504/92 e successive modificazioni.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,n. 457 (testo ripreso dal D.P.R. n. 380 del 06.06.2001), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, come stabilito nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.
3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, l'Amministrazione Comunale determina, come meglio specificato al successivo comma 5, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale.

4. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, non si fa luogo all'accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del successivo comma 5 considerando validi scostamenti del 20%.

5. Per la definizione della base di calcolo da utilizzare per la determinazione del valore delle aree edificabili si fa riferimento al valore medio di mercato dell'edilizia residenziale. Il prodotto di tale valore per la SUL realizzabile in base alle previsioni urbanistiche vigenti al momento della dichiarazione, consente di dedurre il valore di trasformazione del terreno.

Il valore del terreno non edificato viene ricavato come quota parte del valore di trasformazione del terreno, come sopra definito, in funzione delle seguenti percentuali:

- 16% per le aree edificabili del capoluogo e quelle su di esso gravitanti;
- 10% per le aree edificabili delle frazioni con mercato edilizio in sviluppo ed aree gravitanti;
- 8% per tutte le altre aree edificabili.

Il valore così ricavato è da considerare come il presunto valore di un terreno urbanizzato, a destinazione residenziale. Tale valore dovrà essere corretto in funzione delle specifiche caratteristiche dell'area con i parametri definiti di seguito.

La definizione della base di calcolo da utilizzare per la determinazione del valore delle aree edificabili e la delimitazione delle aree di cui sopra sono responsabilità del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune che opera sulla base dei criteri sopra descritti attivando una conferenza di servizio che comprenda quali partecipanti, oltre al responsabile dell'ufficio tributi e dell'ufficio urbanistica, i responsabili di altri uffici statali, provinciali e degli ordini professionali dei geometri, ingegneri ed architetti, il cui confronto sia ritenuto utile, in sede di deliberazione della conferenza.

Al valore base, definito da determina del Dirigente del Servizio Urbanistica, si applicheranno i seguenti coefficienti correttivi:

Stato di attuazione del P.R.G.:

| | |
|--|----------|
| Zona di espansione priva di piano Attuativo approvato: | a1= 0.65 |
| Zona di espansione con Piano Attuativo Approvato: | a2= 1.00 |
| Zona di espansione in corso di attuazione con Sul realizzata $\geq 30\%$ e zone di completamento: | a3 =1.20 |

Destinazione d'uso prevista dal Piano Regolatore Generale:

| | |
|---|---------|
| Destinazione d'uso residenziale: | b1=1.00 |
| Destinazione d'uso direzionale, commerciale, turistico/ricettiva o turistico/residenziale: | b2=1.20 |
| Destinazione d'uso artigianale/industriale: | b3=0.70 |

Superficie territoriale:

| | |
|--|---------|
| Superficie territoriale $St < 10.000mq$ e comparti di ristrutturazione Urbanistica: | c1=1.00 |
| Superficie territoriale $\geq 10.000mq$: | c2=0.95 |

Per la definizione di Superficie utile lorda o di altri parametri urbanistici o edilizi si fa riferimento all'art. 13 del Regolamento edilizio vigente; per la definizione di zona di completamento e di espansione si fa riferimento a quanto previsto dal P.R.G. vigente e dal D.L. 1444/68; per Sul realizzata si intende quella risultante a seguito dell'accatastamento delle unità immobiliari; qualora una zona abbia diverse

destinazioni d'uso il valore sarà parametrizzato considerando le quote parte di edificazione e quindi di terreno con le varie destinazioni d'uso.

In assenza di una motivata delibera il valore delle aree fabbricabili é attualizzato all'anno di dichiarazione sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

6. Qualora il valore calcolato con il metodo di cui al precedente comma risulti inferiore al doppio del valore agricolo medio della coltura più redditizia della regione agraria n°5, così come pubblicato annualmente sul Bur della regione Marche, si assumerà come valore imponibile ai fini I.M.P. il doppio dello stesso valore agricolo medio della coltura più redditizia della regione agraria n°5 secondo il dato disponibile alla scadenza del termine di pagamento della prima rata annuale dell'I.M.P.
7. In alternativa al valore stimato come sopra è consentito fare riferimento ad uno dei seguenti valori se risultanti da atti ufficiali:
 - a) al valore definitivamente accertato dall'Agenzia delle Entrate;
 - b) al valore risultante da un atto di compravendita, regolarmente registrato, stipulato nei 3 anni antecedenti o successivi all'anno di imposta accertato;
 - c) dalla stima effettuata per determinare il valore di esproprio.
8. Qualora il contribuente abbia dichiarato o utilizzato, e conseguentemente versato l'imposta, sulla base di un valore inferiore a quello predeterminato, il Comune, ove ne ricorrano i presupposti, può procedere all'accertamento del maggior valore facendo riferimento ai valori venali di mercato, risultanti dagli atti di cui al comma 7, che potranno condurre alla determinazione di valori anche superiori a quelli predeterminati.
9. Qualora il contribuente abbia invece dichiarato o utilizzato, e conseguentemente versato l'imposta, sulla base di un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 6

ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 13, comma 2 del D.L.201/11 convertito con modificazioni dalla L.214/2011 modificato dall'art.4, comma 5, lett. a) del D.L.16/2012, convertito dalla. L.44/2012

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Art. 7

DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE ASSEGNATARIO

Art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012, convertito dalla L. 44/2012

1. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione . Il titolare del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs, n. 23/2011, è soggetto passivo I.M.P..

Art. 8

UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

*Art.13, comma 10 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011
Art. 4, comma 5 lett. f) del D.L.16/2012, convertito dalla L. 44/2012*

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 9

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 13, comma 2 del D.L. 201/11 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 10

IMMOBILI COMPRESI NEL FALLIMENTO O NELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 10, comma 6 del D.Lgs 504/92

Art.9, comma 7 del D.Lgs. 23/2011

Art.13, comma 13 del D.L. 201/11 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11

AGEVOLAZIONI

Art. 13, comma 10 del D.L. 201/11 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011

1. Sono soggette alla sola detrazione prevista per l'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (art.8 comma 4 del D.Lgs. n.504/92). Il versamento va effettuato interamente a favore del comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.
2. Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 09/12/1998 n° 431 art.2, comma 3, nonché per gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art.5 comma 3 della succitata legge, sono soggetti ad un'aliquota I.M.P. nella misura dell'aliquota base prevista dall'art.13 comma 7 del D.L. 201/2011 convertito dalla L.214/211.

Art. 12

ESENZIONI

Art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011

Art. 9, comma 1-ter, lett. a) del D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012

Art. 4, comma 5-bis del D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito dalla Legge n. 133/1994 in quanto ubicati in comune classificato montano di cui all'elenco dei comuni predisposto dall' ISTAT.
4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma ed hanno decorrenza dalla data nella quale è presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista.

Art. 13

VERSAMENTI

Art. 13, comma 12 e 12-bis del D.L. 201/11 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011

Art. 1, commi 166 e 168 della L.296/2006

1. Il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote e la detrazione di base, mentre la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità a conguaglio sulla prima rata, entro il 16 dicembre.
2. Per l'anno 2012, solo per l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, la stessa può essere versata, in alternativa:
- a) in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione di base, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;
- b) in due rate, di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione di base e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno a conguaglio sulla prima rata.

3. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, l'aliquota di base pari al 7,6 per mille. La quota dovuta allo Stato deve essere versata contestualmente alla quota dovuta al Comune.
4. I versamenti cumulativi per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nel Comune di Urbino, devono essere effettuati, ai sensi di legge, mediante F24. Solo a decorrere dal 1° dicembre 2012, possono essere effettuati anche tramite apposito bollettino postale.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione e documentato l'errore al funzionario responsabile della gestione dell'imposta.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta risulti inferiore a quanto previsto dall'art.11 del vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali. Detto limite deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorchè comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art.14

RIMBORSI

Art. 9, comma 7, del D.Lgs 23/2011

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art.10 del vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.
3. Non sono eseguiti rimborsi di somme, a titolo della sola imposta, per importi inferiori a quanto stabilito dall'art.11 del vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

Art. 15

RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Per eventuali rateizzazioni si rimanda a quanto stabilito nell'art. 8 del "Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali".

Art. 16

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011

1. L'accertamento dell'I.M.U. può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 218 del 19/06/1997, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

Art. 17

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 così come sostituito dall' art. 27 comma 8 Legge 448/2001 e dall'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006.
2. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento entrano in vigore dalla data di adozione delle relative delibere di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Il presente regolamento verrà inviato al Ministero delle Finanze entro il termine di cui all'art.52 comma 2 del D.Lgs. n.446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

'''

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Dirigente del Settore/Servizio AFF.INT.CULT.TUR., BRINCIVALLI ANGELO,
in data 05-06-2012, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 05-06-2012, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

| | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| CORBUCCI FRANCO | Favorevole | ANNIBALI MARCO | Favorevole |
| MECHELLI LINO | Favorevole | PAGNONI GIOVANNI | Favorevole |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------|------------|
| FEDRIGUCCI GIAN FRANCO | Favorevole | BARTOLUCCI RANIERO | Favorevole |
| RUGGERI ALBERTO | Favorevole | GAMBINI MAURIZIO | Astenuto |
| SERAFINI ALCEO | Favorevole | PAGANELLI SANDRO | Astenuto |
| SCARAMUCCI FEDERICO | Favorevole | GUIDI MASSIMO | Astenuto |
| DE ANGELI EMANUELE | Favorevole | BONELLI ALFREDO | Astenuto |
| FELICI ENZO | Favorevole | FOSCHI ELISABETTA | |
| SESTILI PIERO | Favorevole | CIAMPI LUCIA | |
| ANDREANI FRANCESCO | Favorevole | SILVESTRINI LUCA | |
| SALVETTI SUSANNA | Favorevole | | |

totale voti favorevoli n. 14
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 4

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------|------------|
| CORBUCCI FRANCO | Favorevole | ANNIBALI MARCO | Favorevole |
| MECHELLI LINO | Favorevole | PAGNONI GIOVANNI | Favorevole |
| FEDRIGUCCI GIAN FRANCO | Favorevole | BARTOLUCCI RANIERO | Favorevole |
| RUGGERI ALBERTO | Favorevole | GAMBINI MAURIZIO | Astenuto |
| SERAFINI ALCEO | Favorevole | PAGANELLI SANDRO | Astenuto |
| SCARAMUCCI FEDERICO | Favorevole | GUIDI MASSIMO | Astenuto |
| DE ANGELI EMANUELE | Favorevole | BONELLI ALFREDO | Astenuto |
| FELICI ENZO | Favorevole | FOSCHI ELISABETTA | |
| SESTILI PIERO | Favorevole | CIAMPI LUCIA | |
| ANDREANI FRANCESCO | Favorevole | SILVESTRINI LUCA | |
| SALVETTI SUSANNA | Favorevole | | |

totale voti favorevoli n. 14
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 4

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
MECHELLI LINO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO